

Edizione di lunedì 30 giugno 2014

EDITORIALI

[Lasciate ogni speranza o voi che entrate](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Iva “alternata” per le vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa a privati consumatori di altri paesi UE](#)

di Marco Peirolo, Stefano Garelli

AGEVOLAZIONI

[Il Governo rilancia le reti in agricoltura](#)

di Luigi Scappini

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Il leverage cash out a rischio di elusione](#)

di Ennio Vial, Giovanni Valcarenghi

ENTI NON COMMERCIALI

[La “vera” associazione sportiva dilettantistica si difende con i fatti](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Lasciate ogni speranza o voi che entrate

di **Sergio Pellegrino**

Sono reduce da una **esperienza paranormale** che voglio condividere con chi queste esperienze le fa anche più frequentemente del sottoscritto ... **una mattinata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.**

A mia memoria è la prima volta che mi è capitato di fermarmi nel salone dove vengono erogati i **servizi alla "clientela"**: normalmente, quando vado all'Agenzia, ho appuntamento con qualche funzionario per discutere accertamenti e quindi passo direttamente oltre quella **marea umana**, soffermandomi soltanto un attimo a vedere quella miriade di persone in attesa di "udienza" e pensando a quanto è curioso che di fronte a quello che è considerato generalmente il **più odioso degli obblighi – pagare le tasse era bellissimo** soltanto per il ministro Padoa Schioppa – la gente accetti di stare in fila per delle ore in attesa del proprio turno.

Va detto che ero arrivato all'Agenzia **apparentemente ben organizzato**, perché mi era stato preso l'appuntamento e quindi avrei dovuto sbrigare tutto in una mezz'oretta ... superando così i contribuenti meno avveduti.

Il compito affidatomi dalle mie collaboratrici, da cui fino all'ultimo avevo cercato invano di sottrarmi, era quello di **attivare i cassetti fiscali** per alcune società clienti dello Studio: di fronte ai miei tentativi di eludere l'"incarico", mi avevano spiegato che da qualche mese la procedura seguita dall'Agenzia era stata cambiata e il mio "sacrificio" era necessario.

Non era più sufficiente infatti una semplice **mail di richiesta**, ma vi erano **due possibili strade alternative.**

La prima, la richiesta **via entratel** dell'attivazione, apparentemente il **percorso più semplice**: solo apparentemente però, perché con i codici di attivazione spediti direttamente ai clienti, nella migliore delle ipotesi il professionista è costretto a fare i salti mortali per recuperarli e attivare finalmente il cassetto fiscale ... nella peggiore, se i codici non arrivano entro 15 giorni, deve recarsi comunque all'Ufficio.

La seconda contempla invece la necessità che il **titolare dello Studio si presenti personalmente all'Ufficio** con la richiesta del cliente e la delega debitamente autenticata (e la necessità dell'autentica determina, purtroppo per noi, l'impossibilità che all'Agenzia possa andare un soggetto diverso dal professionista).

Il cambiamento, a sentire un funzionario, pare sia stato motivato dall'**utilizzo "improprio"** dei dati contenuti nel cassetto fiscale da parte di alcuni professionisti senza scrupoli.

Come è facile intuire, la mia "visita" è stata "**problematica**".

Il **sistema "elimina code"**, simile per intenderci a quello dei supermercati, non ne voleva infatti sapere di riconoscere il **mio appuntamento** e di fronte alle mie rimostranze la funzionaria, pur essendo dispiaciuta del malfunzionamento, si dichiarava "impotente" ad intervenire, non potendo correggere l'ordine dettato dal sistema.

Da qui un'attesa di **quasi due ore** e, improvviso e inaspettato, un colpo di fortuna rappresentato dall' "abbandono" di uno dei miei **compagni di sventura**, che evidentemente non ce l'aveva fatta a resistere ed il mio "subentro" grazie alla comprensione della funzionaria.

In quelle due ore però, mio malgrado, sono stato costretto a guardarmi attorno, in uno **scenario di varia umanità** accomunata tutta da una **profonda frustrazione**.

Da una parte i **contribuenti**, nella maggior parte dei casi inviperiti, a torto o ragione, qualche volta rassegnati, ma in genere comunque molto poco indulgenti nei confronti del personale dell'Agenzia.

Dall'altra proprio i malcapitati **funzionari**, costretti a lavorare in condizioni davvero proibitive e con una "clientela" che da loro pretende l'impossibile, ossia praticamente l'**onniscienza**: nel "breve" lasso temporale in cui sono rimasto vicino alla *reception* ho sentito chiedere davvero di tutto all'incaricata, dalla cedolare secca al rilascio del codice fiscale, dal regime agevolato dei nuovi minimi a chiarimenti su un avviso di accertamento. Una **missione impossibile** insomma.

Non occorre commissionare studi all'Istat o affidarsi alle ricerche della CGIA di Mestre per capirlo: basta passare un paio d'ore in **qualsiasi ufficio pubblico** per rendersi conto di quale sia il **costo della burocrazia** per il nostro sistema e di come le prime vittime siano proprio le donne e gli uomini che devono applicare regole molto spesso machiavelliche e di dubbia utilità, che li pongono inevitabilmente e loro malgrado in contrasto con i cittadini.

Il **primo ministro Renzi** ha promesso una "**violenta lotta alla burocrazia**": come sempre attendiamo con fiducia, ma qui il **pessimismo non può che prevalere**, perché la capacità di complicare tutto e l'exasperazione degli inutili formalismi sembra essere una caratteristica presente nel nostro *dna*.

A conferma di tutto ciò, da domani scatta l'obbligo di **utilizzo del POS** per gli incassi di importi superiori a trenta euro per artigiani, imprese e professionisti: c'è l'obbligo, ci sono i costi, enormi e tutti sulle spalle dei soggetti interessati, non ci sono però le sanzioni per chi non adempie ... **insomma l'ennesimo capolavoro burocratico**.

IVA

Iva “alternata” per le vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa a privati consumatori di altri paesi UE

di **Marco Peirolo, Stefano Garelli**

Accade sempre più frequentemente che le imprese veicolino le **vendite di beni e servizi tramite Internet**.

Tra i settori economici più interessati allo sviluppo dell'**utilizzo del web** per la commercializzazione dei prodotti figura quello **vinicolo**, rispetto al quale si pongono alcuni dubbi riguardanti l'applicazione dell'IVA quando le cessioni – aventi per oggetto **prodotti soggetti ad accisa** – sono effettuate nei confronti dei **consumatori finali di altri Paesi membri** dell'Unione europea.

Se, infatti, l'e-shopper non agisce nell'esercizio d'impresa occorre stabilire quale sia il **luogo impositivo** dell'operazione, vale a dire – alternativamente – il Paese di origine (Italia) o il Paese di destinazione (Paese UE dell'acquirente).

Occorre, innanzi tutto, osservare che le cessioni in esame, poste in essere nei confronti di privati consumatori, **non rientrano** nell'ambito applicativo dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, in quanto – come si evince anche dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) – il cessionario non soddisfa il presupposto soggettivo d'imposta. È pertanto irrilevante la circostanza che il regime di non imponibilità in esame si applichi, in base alla stessa norma, alle cessioni di **prodotti soggetti ad accisa**, peraltro sotto la condizione che il trasporto o la spedizione siano eseguiti in conformità agli artt. 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (ora artt. 6 e 8 del DLgs. n. 504/1995).

Le cessioni di vino e di altre bevande alcoliche verso i privati consumatori di altri Paesi UE sono, invece, disciplinate dall'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993.

I dubbi applicativi di cui si è accennato si riferiscono alla portata applicativa di questa disposizione, secondo la quale le cessioni di beni, **diversi da quelli soggetti ad accisa**, con trasporto o spedizione in altro Paese UE **da parte del cedente o per suo conto**:

- sono **imponibili ai fini IVA in Italia**;
- **a meno che** l'ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell'anno solare precedente e in quello in corso sia **superiore a 100.000,00 euro**, ovvero all'eventuale

minore importo stabilito dal Paese di destinazione.

La disciplina illustrata deve essere interpretata alla luce degli artt. 32, 33 e 34 della Direttiva n. 2006/112/CE, dai quali si desume che, per i beni:

- **non soggetti ad accisa**, trasportati o spediti in ambito intracomunitario **dal fornitore o per suo conto**, l'operazione si considera territorialmente rilevante nel Paese di destinazione (art. 33) a condizione che l'ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell'anno solare precedente e in quello in corso sia **superiore a 100.000,00 euro**, ovvero all'eventuale minore importo stabilito dal Paese di destinazione (artt. 33 e 34);
- **soggetti ad accisa**, se trasportati o spediti in altro Paese UE:
- **dal fornitore o per suo conto**, sono territorialmente rilevanti nel **Paese di destinazione**, a prescindere dal superamento o meno della soglia monetaria (artt. 33 e 34, par. 1, lett. a);
- **dal cliente o per suo conto**, sono territorialmente rilevanti nel **Paese di origine** (Italia), cioè nel luogo in cui i beni si trovano nel momento di partenza del trasporto o della spedizione (art. 32).

In definitiva, è dato ritenere che la **ripartizione della potestà impositiva** tra il Paese di partenza e quello di arrivo prevista dall'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 deve essere definita alla luce di quanto indicato (nota Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013, prot. 20462).

Conseguentemente, l'eccezione prevista dalla norma nazionale per i "**beni diversi da quelli soggetti ad accisa**" deve essere intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000,00 euro (o la minore soglia stabilita dal Paese di destinazione) ai fini dell'individuazione del luogo impositivo.

Per i **beni soggetti ad accisa**, invece, l'operazione si considera territorialmente rilevante:

- nel **Paese di destinazione**, se il trasporto o la spedizione è effettuato **dal cedente o per suo conto**, ovvero
- nel **Paese di origine**, se il trasporto o la spedizione è effettuato **dal cessionario o per suo conto**.

Sotto il profilo pratico, nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche mediante Internet nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE, l'impresa italiana deve seguire la seguente **procedura**:

- **identificarsi** ai fini IVA nel Paese estero considerato;
- curare il **pagamento dell'accisa** eventualmente dovuta in tale Paese estero;
- **emettere fattura** nei confronti dell'acquirente; l'operazione di cessione:

1. sotto il profilo dell'IVA italiana è **non imponibile** ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b),

del D.L. n. 331/1993;

2. sotto il profilo dell'IVA del Paese dell'acquirente è un'operazione interna, con conseguente obbligo di applicazione dell'**IVA locale**.

Al riguardo può essere emessa un'**unica fattura** idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi considerati (Italia e Paese del consumatore finale). Si ricorda che l'accisa eventualmente dovuta nel Paese estero concorre a formare la base imponibile dell'operazione (sia ai fini dell'IVA italiana che ai fini dell'IVA del Paese estero);

- presentare il **modello INTRASTAT** senza compilare la colonna 3;
- adempiere agli **altri obblighi IVA** previsti dal Paese estero considerato (liquidazione e versamento dell'IVA, presentazione delle dichiarazioni periodiche, etc.).

AGEVOLAZIONI

Il Governo rilancia le reti in agricoltura

di **Luigi Scappini**

In modo quasi schizofrenico, il Governo continua a produrre **decreti legge** (ma ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione non dovrebbe essere adottato in casi straordinari di necessità e d'urgenza?) che a volte lasciano alquanto perplessi per quanto attiene il coordinamento o per meglio dire la logica consequenzialità degli stessi, testimonianza di una visione organica di insieme.

Basti pensare che con l'**articolo 28** del **D.L. n. 90/14** è stata prevista una **riduzione**, con decorrenza 2015, nella misura **del 50%**, del **diritto annuale** da versarsi alle **CCIAA** ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 580/93 (la cui reale portata, tra le altre cose, potrà essere soppesata solamente dopo l'emanazione degli importi previsti per l'anno 2015), e, **al contempo**, con l'**articolo 20** del **D.L. n. 91/14**, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale n. 144 che ha ospitato il D.L. n. 90/14, si è previsto che al **finanziamento** dell'**Oic** (Organismo italiano di contabilità) concorreranno le **imprese** attraverso **contributi** derivanti dall'applicazione di una **maggiorazione** dei **diritti** di **segreteria** dovuti alle **CCIAA** con il **deposito dei bilanci**.

Anche il **comparto agricolo** subisce questa situazione. Infatti, da un lato, con il c.d. **Decreto Renzi** è stata stravolta, in senso peggiorativo, la modalità di **tassazione delle agroenergie prodotte da parte degli imprenditori agricoli e società agricole** (si veda L. Pietrobon "[Energie rinnovabili: conferme e novità del decreto Renzi](#)") e, dall'altro, con il recentissimo **D.L. n. 91/14** (il c.d. "Decreto crescita"), sono stati introdotti non pochi **interventi agevolativi per il settore agricolo**, *in primis* un credito di imposta con il preciso obiettivo di tutelare la produzione **Made in Italy**.

L'articolo 3 prevede, infatti, **due differenti incentivi**, in ragione dei soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 1, soggetti beneficiari sono tutte le imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché le sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell'Allegato, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.

Ai sensi del successivo comma 3, il credito di imposta viene erogato con il fine dichiarato di incentivare la **creazione di nuove reti di imprese ovvero di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti**. Anche in questo caso, l'agevolazione compete nel caso di imprese che producono

prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, e alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato.

Limitando l'analisi all'ipotesi di reti di impresa, il **credito** è concesso nella misura del **40%** delle **spese finalizzate** allo **sviluppo** di **nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie** e alla **cooperazione di filiera**.

Il credito incontra il **limite** quantitativo di **euro 400.000**, fermo restando un **tetto generale**, determinato in ragione delle **risorse** messe a disposizione dallo Stato, così suddivise:

- 4.500.000 euro per il 2014;
- 9.000.000 euro per il 2015 e 2016.

Il credito deve essere **indicato** nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo di imposta in cui è concesso e può essere **utilizzato esclusivamente** in **compensazione** ai sensi ed effetti di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/97. Il credito non concorre alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Ai fini dell'effettiva **operatività** dell'agevolazione si dovrà attendere l'emanazione, nel termine di 60 giorni a decorrere dal 25 giugno, di un **decreto ministeriale**.

Di fatto, se sarà confermato il credito di imposta per le reti operanti nel comparto agricolo, si assisterà a un rilancio da parte del Governo di questa forma aggregativa che in passato ha ottenuto un indiscusso successo, tuttavia, forse dovuto all'incentivazione fiscale prevista a suo tempo.

Rimandando a precedenti interventi ("[La rete di impresa quale sviluppo del comparto agricolo](#)" e "[Crescono gli organismi per l'asseverazione dei contratti di rete](#)"), in questa sede ricordiamo come di recente il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la [nota protocollo n.104432](#) del **4 giugno 2014**, ha affrontato il caso di una rete in cui **uno** degli aderenti **non svolgeva attività agricola** (nello specifico attività di prestazione di servizi di contabilità e di consulenza fiscale).

Il Ministero, richiamando quanto previsto all'articolo 36, comma 5 del D.L. n. 179/2012, ha precisato come la norma non faccia specifico riferimento alle attività dell'impresa o della società, limitandosi a individuare il settore merceologico di riferimento, nel caso di specie quello agricolo.

Ne deriva che è **necessario**, o per meglio dire sufficiente, che l'**attività**, pur non consistendo direttamente nell'esercizio agricolo in senso stretto, **sia strutturale e ancillare** all'agricoltura.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il leverage cash out a rischio di elusione

di **Ennio Vial, Giovanni Valcarenghi**

Un'operazione in voga nella pratica professionale, soprattutto alcuni anni or sono, è stata quella che del c.d. "**leveraged cash out**".

L'operazione è la seguente: i soci di una **società di capitali** ricca di **utili vendono** le **quote** della medesima, dopo averle **rivalutate** ai sensi dell'art. 5 della L. 448/2001 pagando l'imposta del 4% o del 2% a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o no, ad una **nuova società** avente la medesima compagine sociale e che assume quindi il ruolo di **holding** del gruppo.

In sostanza, la nuova **holding** acquisisce le quote **indebitandosi** presso i soci della vecchia società.

Il **debito** verrà rimborsato con la **liquidità** generata dai **dividendi** della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un **regime impositivo** particolarmente **oneroso**. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

L'Agenzia contesta che l'operazione di **creazione** di una **holding**, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante **conferimento** e **non** mediante **cessione** di quote societarie. **L'elusione**, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a **fondere** le due società. Ma come? Hai fatto di tutto per crearti la holding e già te ne disfi?

L'elusione potrebbe presentarsi in modo più subdolo nei casi in cui la holding rimane in vita ma il contribuente ha scelto di **cedere** le **quote** in luogo di procedere al conferimento delle stesse.

Tra gli indici che vengono spesso valutati per ritenere il **comportamento sospetto** si segnala:

- il fatto che il **prezzo** per l'acquisto delle quote **non** venga **corrisposto**. Infatti, la società acquirente dovrà attendere la **distribuzione** dei **dividendi** per poter acquisire la liquidità necessaria;
- il **cedente** ed il **cessionario coincidono** nella sostanza. Il cedente è costituito dai soci mentre il cessionario è una società di capitali che presenta la medesima compagine societaria;

- il corrispettivo **non** è legato all'**effettivo valore** delle **quote** acquistate;
- il **contratto** di compravendita che viene stipulato prevede le clausole tipiche ma ad esse **non** viene generalmente **dato seguito**. Ad esempio, in caso di inadempimento derivante dal ritardo nei pagamenti il cedente non attiva alcuna procedura legale per favorire l'incasso.

L'operazione può rientrare in quella che noi qualifichiamo come "**distribuzione pericolosa di utili**", tema che affronteremo nella sessione di approfondimento nella quinta giornata della prossima edizione del master breve.

Ad avviso di chi scrive **non** è possibile fare delle **generalizzazioni** e qualificare l'operazione che usa la cessione come elusiva tout court rispetto al conferimento.

Innanzitutto, **non** è pacifico che il **conferimento** risulti la **soluzione più naturale** rispetto alla cessione delle quote, ben potendo infatti il conferente cercare di evitare la **perizia** da conferimento in quanto particolarmente onerosa. L'elusione appare quindi riguardare una norma civilistica e non fiscale.

Va peraltro ricordato come in base all'art. 2465 del c.c., la **perizia** da conferimento è prevista anche in caso di **acquisto** da parte della **società**, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di **beni** o di crediti dei soci fondatori, dei **soci** e degli amministratori, nei **due anni** dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

La cessione e il conferimento possono inoltre portare a **medesimi risultati** in quanto, nel secondo caso, il contribuente potrebbe **ridurre** il **capitale sociale** ritenuto esuberante senza creare un presupposto impositivo in capo al socio.

E' appena il caso di ricordare, infatti, come a seguito del **conferimento** effettuato in base all'art. 9 del tuir il **costo fiscalmente riconosciuto** in capo al socio sia uguale al valore normale delle quote conferite, valore sostanzialmente simile a quello della rivalutazione. Una successiva **riduzione** del **capitale sociale** porterebbe ad una semplice riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni senza alcun profilo impositivo (art. 47 del tuir).

La vicenda, tuttavia, suggerisce la bontà del **trust** quale strumento **alternativo** alla **holding**.

Infatti, la disposizione delle quote in trust permette la **tassazione** dei **dividendi** in capo al trust opaco con l'aliquota Ires del 27,5% sulla quota imponibile del loro ammontare.

Tale regime impositivo, ancorchè di estremo favore, **non** può rappresentare un profilo di **patologia** dell'operazione e, come statuito dalla sentenza della Corte di **Cassazione** 19 novembre 2012 n. 20254, **non** può essere invocato l'**abuso del diritto** qualora i contribuenti deducano un insieme di ragioni economiche e familiari ampiamente che giustifichino la costituzione del trust e la intestazione ad esso di immobili di proprietà.

In sostanza, il trust non può essere aggredito se esistono giustificazioni in aspetti diversi dal **mero risparmio fiscale**.

ENTI NON COMMERCIALI

La “vera” associazione sportiva dilettantistica si difende con i fatti

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

A causa della farraginoso normativa fiscale e contabile applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche il **contenzioso che riguarda questi enti è, per forza di cose, il più delle volte indiziario**. Gli Uffici emettono infatti i propri avvisi di accertamento sulla base degli **elementi raccolti nel corso della verifica** presso la sede dell'associazione. Come ormai ricordato più volte su queste colonne le sempre più numerose pronunce relative a sodalizi sportivi dilettantistici che la giurisprudenza tributaria ha reso pubbliche negli ultimi tempi hanno consentito di **abbandonare contestazioni di natura meramente formale** (quali quelle collegate al contenuto dello statuto – se più o meno aderente al dettato normativo) per concentrarsi su **contestazioni di maggiore sostanza**.

Gli avvisi di accertamento emanati nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici sono essenzialmente di carattere **induttivo** e, quindi, fondano le proprie contestazioni su presunzioni che devono essere caratterizzate dai **requisiti di gravità, precisione e concordanza**. Non sono quindi sufficienti presunzioni “semplici”, non dotate delle caratteristiche di cui sopra e, comunque, presunzioni diverse da quelle sulla base delle quali dato un fatto se ne debba desumere inequivocabilmente un solo altro.

Per rafforzare la propria tesi **gli uffici cercano quindi di raccogliere il maggior numero di “prove”** atte a testimoniare che sotto le spoglie dell'associazione sportiva dilettantistica si nasconda una vera e propria attività commerciale e che quindi le agevolazioni fiscali siano riconosciute indebitamente. Nello specifico, l'attività degli uffici punta, tra l'altro, a:

- reperire dimostrazione del fatto che il sodalizio non ha partecipato ad alcuna **competizione o manifestazione sportiva** (questo è indice della circostanza che all'associazione non interessa tanto praticare l'attività sportiva quanto fare frequentare i soci all'interno della propria struttura);
- verificare le **forme di pubblicità utilizzate** per divulgare l'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica (sono sintomatici di un'offerta “commerciale” i **volantini promozionali** dell'attività o la proposta di forme di abbonamento a “prezzi” scontati, differenziati, per di più, sulla base dei diversi pacchetti proposti)
- sottoporre **questionari ai frequentatori del circolo** per acquisire la testimonianza in merito alla natura – vera o presunta – del sodalizio (non depone sicuramente a favore della natura non lucrativa del soggetto la circostanza che il soggetto interrogato si dichiari un “cliente” e non un socio).

In queste circostanze, la difesa dell'associazione deve necessariamente puntare a **smantellare punto per punto le circostanze addotte dai verificatori al fine da dimostrare che, dato un fatto, non una e una soltanto può essere la conseguenza**. Nella sostanza, quindi, si deve dimostrare che le presunzioni sulle quali si basa l'accertamento non sono "gravi, precise e concordanti". Se ciò non accade il rischio è che l'accertamento venga confermato anche in sede contenziosa. E ciò che accaduto nella vicenda che ha interessato un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva una palestra e di cui si dà atto nella **sentenza n. 579 del 5 maggio 2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze**. In tale pronuncia viene osservato che le contestazioni che hanno dato origine all'accertamento costituiscono "presunzioni applicate dall'Ufficio sulla base della gran messe di dati sopra illustrati, che lo hanno **ragionevolmente indotto a concludere per la natura commerciale dell'ente**: limitarsi ad affermare che la presunzione è priva di fondamento senza contestare la costruzione argomentativa che ne è alla base equivale a non formulare sostanzialmente alcuna contestazione".

Pertanto, se da un lato è vero che le verifiche possono nascere dal "sospetto" che l'attività svolta dall'associazione non sia conforme alle regole – e non meriti il beneficio dell'applicazione di regole fiscali di favore è pur sempre vero che **questa circostanza deve comunque essere sempre provata**. Se il sodalizio ritiene che la **prova fornita dall'Ufficio nel corso della verifica non sia conclusiva deve dimostrare l'errore in cui sono caduti gli accertatori**, in applicazione anche di un principio di tutela di carattere generale, quello cioè indicato nell'art. 2697 del Codice civile in tema di inversione dell'onere della prova secondo il quale "chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Settimana di riflessione su tutti i mercati

Dopo le parole e lo **scenario accomodante** descritto da Janet Yellen la settimana scorsa, gli ultimi cinque giorni hanno visto un comportamento sostanzialmente **privo** di particolari dinamiche da parte dei mercati americani. Gli indici hanno **leggermente stornato** dai massimi storici fatti registrare e l'attenzione degli analisti si è spostata dalle news di carattere macro e dagli scenari relativi alla crescita economica USA alle notizie maggiormente connesse alle dinamiche societarie e ai commenti relativi ai singoli comparti. Buono il comportamento del Nasdaq che, proprio grazie a un **newsflow positivo**, si dimostra come il migliore, nelle ultime cinque sedute, tra i maggiori indici USA.

S&P -0.12%, Dow -0.45 %, Nasdaq 100 +0.69%.

L' **Asia** ha mostrato, sostanzialmente, una buona progressione dei mercati cinesi e un ritracciamento del Giappone, che aveva performato positivamente in precedenza grazie soprattutto alla dinamica del rapporto Dollaro/Yen.

Gli indici di riferimento, comunque, hanno solo stornato dai massimi raggiunti nelle ultime settimane. Nikkei -1.66%, HK -0.06%, Shanghai +0.55%, Sensex -0.12%, ASX +0.47%.

I mercati azionari europei hanno, invece, mostrato la performance peggiore, a causa soprattutto del persistere del nervosismo generato dalle tensioni Russia /UE sulla questione Ucraina, del movimento del prezzo del petrolio e di una serie di dati macro non propriamente esaltanti. Milano dimostra una delle dinamiche peggiori rispetto alla media, soprattutto a causa di numerosi dividendi pagati in settimana.

MSCI -1.8%, EuroStoxx50 -2.46%, FtseMib -3.75%.

Il movimento del **Dollaro** negli ultimi sei giorni è stato sostanzialmente nullo: il Biglietto Verde si è mosso con escursioni minimali nell'intorno di 1.3608 conto Euro, mentre si è indebolito da 102.2 a 101.4 contro Yen, andando a danneggiare evidentemente la performance degli Exporters giapponesi.

Analisti concentrati sull'analisi del GDP 1Q definitivo.

Wall Street ha vissuto una settimana sostanzialmente tranquilla dopo il Meeting della Fed e la serie di commenti a margine. L'attenzione degli investitori era, in termini macro, focalizzata soprattutto sulla pubblicazione del GDP per il primo trimestre, nella sua manifestazione finale.

Il dato, che era già stato rivisto a -1% nella seconda pubblicazione, è risultato molto più basso delle aspettative. Secondo la lettura definitiva, l'economia americana si è contratta nel primo trimestre di ben 2.9 punti percentuali. Alcuni autorevoli analisti, anche italiani, hanno dato la seguente spiegazione a un dato così debole, che è evidentemente frutto delle ben note avverse condizioni meteo, ma non solo:

l'elemento più debole è la *personal consumption* che è pesantemente influenzata – pare – da una stima eccessiva per la componente della cosiddetta Obama Care.

L'**impatto meteo** mantiene indubbiamente la propria valenza, anche perché gli analisti fanno notare che nel periodo in esame l'occupazione sembra essere cresciuta.

Un dato così negativo che è stato seguito da PMI, manifatturiero e non, e da Ordini di Beni Durevoli migliori delle aspettative fa, però, leggere un **rovescio della medaglia** più confortante: se il primo trimestre è stato così debole, le stime decisamente positive per il secondo indicano una trazione dell'economia USA migliore delle aspettative.

In termini societari, il Tech è stato il comparto con il **miglior flusso di notizie**: Apple è pronta al lancio della produzione del nuovo Iphone con schermo maggiorato per il mese prossimo. La commercializzazione è prevista per questo autunno. GOPro, leader nelle telecamere indossabili, si è quotata con successo a Wall Street.

In **Asia** la settimana appena trascorsa ha evidenziato una dinamica sostanzialmente a due velocità, in un contesto sicuramente disturbato dalle tensioni geopolitiche: il WSJ ha riportato la notizia di bombardamenti delle postazioni degli jihadisti dell'Isis in territorio Iracheno da parte dell'aviazione siriana, che – di fatto – eleverebbe il livello della tensione nell'area, già alta a causa dei combattimenti tra fondamentalisti ed esercito regolare di Baghdad.

Il **Giappone**, nonostante le affermazioni del Premier Abe che dichiara concluso il lungo periodo di deflazione, è il peggior performer dell'area e riprende vigore solo nella giornata di Giovedì, quando, dopo la pubblicazione dell'ultima revisione del GDP, comincia a prendere corpo la possibilità che l'economia americana stia emergendo da un trimestre dove la contrazione economica stia risultando ex-post peggiore di quanto precedentemente preventivato. Non sembra avere impressionato più di tanto analisti e investitori il PMI nipponico 51.1 contro attese per 50, un risultato notevole se si considera che è immediatamente successivo all'aumento dell'IVA scattato in primavera.

La **Cina** ha beneficiato della pubblicazione dell'indice HSBC/Markit a 50.8 contro il livello atteso di 49.7. L'indice risulta non solo migliore delle attese, ma anche oltre il limite di 50 che, come è noto, separa la contrazione dall'espansione economica.

Gli indici del Pacifico sono stati anche influenzati da alcune comunicazioni societarie come quelle di China Gas (+4% Giovedì), che ha annunciato la possibilità di triplicare il proprio fatturato entro il 2020.

Come anticipato qualche settimana fa, i “regulators” cinesi avevano delineato una precisa sequenza di IPO da qui alla fine dell'anno, dinamica che nei primi mesi del 2014 aveva evidenziato un netto alleggerimento dell'equity per rendere disponibili risorse da investire nelle nuove quotazioni. In settimana tre imprese che fanno parte della prima tranche di Initial Public Offering hanno esordito “limit- up” e, di conseguenza, numerosi analisti ritengono che questa strategia, coerente con quanto pubblicato nel Documento Programmatico pubblicato dopo il Plenum del partito, possa nel medio periodo portare a una maggiore capitalizzazione e internazionalizzazione delle borse cinesi.

In **Europa** i mercati hanno iniziato la settimana in modo sostanzialmente guardingo, forse influenzati da un intervento di Draghi che ha raffreddato il mood degli investitori, affermando – durante una intervista – che i tassi rimarranno bassi a lungo, ma che il Quantitative Easing (una delle opzioni maggiormente attese dalla comunità finanziaria) potrebbe essere implementato solo in caso di un marcato deterioramento del quadro inflattivo.

Ha pesato poi sulle dinamiche dei mercati il **debole dato** sul settore manifatturiero dell'Eurozona (sceso a giugno a 52.8 punti dai 53.5 di maggio, che continua a indicare la difficoltà per l'economia continentale ad entrare in trazione. Inoltre il dato dell'Ifo Index in Germania sottolinea e conferma il quadro che si ottiene disassemblando il dato dei PMI: Francia e Germania in flessione e periferici in moderata ripresa, stesso scenario delineato da buone vendite al dettaglio in Italia e scenario industriale leggermente più debole del previsto in Francia.

Inoltre, i mercati azionari europei hanno indubbiamente risentito dei processi relativi all'**aumento di capitale per numerosi istituti bancari**, Monte Paschi e Deutsche Bank in primis, e dello stacco dei dividendi, che hanno evidentemente colpito soprattutto Milano, visto il peso preponderante del comparto creditizio sul Ftse MIB. Inoltre, l'Europa paga più di tutti gli altri continenti la propria dipendenza energetica e soffre più delle altre macroaree le tensioni innescate sul prezzo del petrolio dall'esplosione della violenza in Irak.

Dati relativi al Mercato del Lavoro pubblicati di Giovedì.

La **prossima settimana** sarà contraddistinta dalla pubblicazione delle Pending Home Sales e dalla Construction Spending, che forniranno qualche indizio in merito alla attuale condizione del Real Estate americano. Verrà poi pubblicata la ISM, Manifatturiera e non, e l'indice ADP. Il dato chiave del Mercato del Lavoro, che come è noto viene sempre pubblicato il primo Venerdì del mese, è anticipato a Giovedì a causa della festività del 4 Luglio. A margine, nella stessa giornata, Trade Balance e Factory Orders.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore